

COMUNE DI MONTEVIALE


PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL


CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla delibera di C.C. N° 67 dell'08.10.1985

Il Segretario Comunale  
L'Arco dr. Antonio



Il Sindaco  
Gianni Guglielmi



Art. 1

- Presidenza dell'Assemblea Consiliare.

Le sedute del Consiglio Comunale, salvo le eccezioni di legge, sono presiedute dal Sindaco.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presidenza spetta all'assessore delegato, e, in mancanza di questi o di sua assenza od impedimento, all'assessore più anziano.

Questi, a sua volta, sarà sostituito dall'assessore meno anziano e così via. In mancanza di assessori, la presidenza spetta al Consigliere più anziano fra i presenti. L'anzianità fra eletti contemporaneamente, è determinata in base al maggior numero di voti riportati, e, nel caso di parità di voti, in base alla maggiore età.

Art. 2

- Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il risultato, mediante l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri. Il Presidente può, ancora, in ogni momento, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si può aprire discussione, nè procedere a deliberazioni.

Art. 3

- Approvazione del verbale della seduta precedente.

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale quando sia stato depositato almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme con gli atti della seduta affinché questi possano prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

Sul verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

Il nessun caso è ammessa la riapertura della discussione sull'argomento cui il verbale si riferisce.

Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Art. 4

- Comunicazioni del Presidente.

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su di esse.

Art. 5

- Argomenti ammessi alla trattazione.



Dopo le eventuali comunicazioni del Sindaco si procede all'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Quindi, dopo le domande di attualità e le risposte di cui al successivo art. 18, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 6

- Ordine di trattazione degli argomenti.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione, salvo richiesta di inversione dell'ordine del giorno da formulare in un intervento della durata massima di 5 minuti. La proposta di variazione, se nessun consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.

Art. 7

- Discussione sui vari argomenti.

La discussione, su ciascun argomento, è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione (anche nella forma di lettura di documento scritto) del Presidente stesso o dell'assessore del ramo o dei relatori designati dalle commissioni o del Consigliere proponente o del relatore speciale o dei consiglieri incaricati dal Consiglio ai sensi dell'art. 304 del T.U. 1915. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i consiglieri che richiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate. Nessuno

può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e prolissità inopportune, o usare parole che possono inasprire od offendere. Riguardo al limite di tempo nella discussione dell'oggetto, ogni consigliere può intervenire una volta 10 e una volta 5 minuti. Chi dichiara di parlare a nome del gruppo ha a disposizione un massimo di 30 minuti compresi i 15 totali a cui avrebbe diritto come consigliere. Per gli oggetti di particolare importanza, quali bilancio, regolamenti, ecc., i capigruppo possono concordare di ampliare il tempo a disposizione di ciascun consigliere. Se non viene raggiunto l'accordo, provvede il Presidente. I Consiglieri autorizzati ad intervenire in una discussione possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata dei tempi stabiliti per gli interventi stessi. Il Sindaco, gli assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o, infine, per semplici spiegazioni di fatto.

#### Art. 8

##### - Disciplina degli interventi.

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione. I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero Consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.



Nessun consigliere può parlare più di due volte nel corso della stessa discussione. Può, altresì, intervenire per non più di 5 minuti per una questione di carattere incidentale, per l'eventuale discussione particolareggiata ( prevista dall'art. 14 comma 2), per fatto personale o per dichiarazione di voto o per mozione d'ordine. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei discorsi o oltre il tempo assegnato e/o preventivamente stabilito.

#### Art. 9

##### - Mozione d'ordine.

E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione. Sulla mozione d'ordine, dopo, il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

#### Art. 10

##### - Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei consiglieri.

Ogni consigliere ha diritto, su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare,



respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordine del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione. Esse, possono, tuttavia, essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle al voto del Consiglio. Al termine della discussione generale la Giunta Municipale ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.

#### Art. 11

##### - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione, motivando. Se il proponente insiste, il Presidente pone al voto al Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano sull'ammissibilità della proposta, ordine del giorno o emendamento.

#### Art. 12

##### - Questione pregiudiziale e sospensiva.

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.



La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronun<sup>ci</sup>ato su di esse. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di 5 minuti ciascuno. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponen<sup>te</sup> di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione, con la limitazione di cui al comma precedente, e quin<sup>d</sup>i un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

Art. 13

- Disciplina dei consiglieri.

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà. Se un consigliere pronuncia parole sconvenien<sup>ti</sup> oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle di<sup>sc</sup>ussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richia<sup>ma</sup>.

Art. 14

- Chiusura della discussione.

Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomen<sup>to</sup> nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Pre<sup>s</sup>idente dichiara chiusa la discussione. Se richiesto da qualsiasi consigliere è possibile il successivo passag<sup>gio</sup> alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta di diversi articoli o parti. In tal caso, almeno tre consiglieri possono, però, chie<sup>d</sup>ere la chiusura della discussione. Tale proposta deve essere posta dal presidente in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

- CAPO II°: INTERROGAZIONI INTERPELLANZE MOZIONI -  
=====

Art. 15

- Interrogazioni.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, risolta al Sindaco o alla Giunta Municipale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se s'intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale. L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere verbale o scritta e presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione. L'interrogazione verbale presentata nel corso della seduta, deve essere contenuta entro 5 minuti. Un consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione scritta deve indicare se chiede risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, s'intende che l'interrogante chiede risposta scritta. L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Nella seduta successiva, l'interrogante dopo la lettura dell'interrogazione da parte del Presidente o dell'assessore all'uopo incaricato, ha facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore non possono superare i 10 minuti e potranno dar luogo a replica per non oltre 5 minuti. In ogni caso l'interrogazione deve essere contenuta entro 5 minuti. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari; ad esse deve essere data risposta entro 30 giorni dalla presentazione e comunque le stesse non devono essere di numero tale da pregiudicare il buon funzionamento dei lavori consiliari stessi.



Art. 16

- Interpellanze.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Municipale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, o anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente il Comune.

Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno dalla prima seduta consiliare.

L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'assessore competente.

Lo svolgimento deve essere contenuto entro 10 minuti e la replica entro 5 minuti.

La risposta del Sindaco o dell'assessore non può superare i 10 minuti.

Qualora l'interpellante dichiarerà, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione, che sarà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

L'interpellante ha diritto di richiedere la risposta scritta, che deve essergli data, salvo casi eccezionali, entro trenta giorni, con riserva, se richiesta, di successiva comunicazione al Consiglio, nella sua prossima adunanza, per l'eventuale discussione.

Le interpellanze con richiesta di risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute, con procedimento di cui al precedente comma.

Art. 17

- Mozioni.

La mozione consiste in una proposta concreta di

deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad eccitare od impegnare secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni od atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro dieci giorni, quanto la mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di quindici minuti ed ha cinque minuti per la replica.

La replica da parte del Sindaco e della Giunta deve svolgersi nel tempo di quindici minuti.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Le mozioni devono comunque essere sempre attuate in numero tale da non precludere un efficace funzionamento dei lavori o della seduta consiliare.

#### art. 18

All'inizio dell'adunanza e dopo le domande di attualità ( ovvero richieste su fatti recenti con tempo massimo di discussione di dieci minuti), viene riservato un tempo massimo di trenta minuti per la risposta ad interrogazioni, interpellanze, secondo l'ordine di presentazione. Trascorso tale termine, il Presidente rinvia interrogazioni ed interpellanze non svolte all'adunanza successiva. Non possono essere trattate nella stessa adunanza più di 2 interrogazioni e/o interpellanze proposte dallo stesso consigliere.



- CAPO III°: I GRUPPI CONSILIARI -

=====

Art. 19

- Costituzione.

I Consiglieri nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più "anziano" per legge.

Art. 20

- Commissione dei Capo gruppo.

I Capo gruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze. La Commissione dei capo gruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento. Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.

Della Commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capo gruppo. Il Sindaco la presiede. In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'assessore delegato. I Consiglieri Capo gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente. Le proposte della Commissione dei Capo gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.



- CAPO IV°: DISPOSIZIONI FINALI -  
=====

Art. 21

- Norma transitoria.

In sede di prima applicazione del presente regolamento la comunicazione di cui al 4° comma dell'art. 19, deve essere fatta entro 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 22

- Richiamo a leggi e regolamento.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alla legge comunale e provinciale vigente e al relativo regolamento.

Art. 23

- Entrata in vigore.

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.

\*\*\*\*\*



Deliberato dal Consiglio comunale in seduta ..... 08-10-1985

..... N. 67 ..... come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO



Il Segretario comunale  
.....  
.....

Pubblicato all'albo pretorio il DAL 25-10-85

giorno (\*) AL 09-11-1985 ~~CON~~ opposizioni.  
senza

Addi 11-11-1985



Il Segretario comunale  
.....  
.....

(\*) Festivo o di mercato

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62,  
come da ricevuta della Sezione Provinciale del Comitato di Controllo in data

25-10-1985

n° 57745



Il Segretario comunale  
.....  
.....

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-11-85

..... al 30-11-1985 ..... a termini dell'art. 62 della

Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Visto: il SINDACO



Il Segretario comunale  
.....  
.....